



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

| | |
|------------------------|--|
| <i>Progetto</i> | Realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per l'adeguamento al regolamento regionale 26/2013, presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II" |
| <i>Procedimento</i> | Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA |
| <i>ID Fascicolo</i> | 4002 |
| <i>Proponente</i> | Enel Produzione S.p.A. |
| <i>Elenco allegati</i> | Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2781 del 6 luglio 2018 |

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per l’adeguamento al regolamento regionale 26/2013, presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud “Federico II”, presentata dalla società Enel Produzione S.p.A. con nota prot. Enel-PRO-29/03/2018-6729, acquisita al prot. 7677/DVA del 30 marzo 2018,

CONSIDERATO che, unitamente a detta istanza, il Proponente ha presentato il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

VISTA la nota prot. 8262/DVA del 10 aprile 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell’allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e ha come

scopo l'adeguamento degli impianti di raccolta delle acque meteoriche della centrale termoelettrica "Federico II" a quanto previsto dal regolamento della Regione Puglia 9 dicembre 2013, n. 26, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";

CONSIDERATO che le aree interessate dagli interventi non ricadono all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e che in prossimità delle medesime vi sono il SIC IT9140001 "Bosco Tramazzone" e il SIC-ZPS IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa";

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con il parere n. 2781 del 6 luglio 2018, ha valutato che rispetto agli ecosistemi la realizzazione delle opere non interferisce né direttamente né indirettamente con siti d'interesse comunitario ed aree protette;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente, con nota prot. Enel-PRO-21/06/2018-12888, acquisita al prot. 14400/DVA del 22 giugno 2018, ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere n. 2781 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per l'adeguamento al regolamento regionale 26/2013, presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II", costituito da n. 52 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 2781 del 6 luglio 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali, e ha valutato esaustivo il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" presentato dal Proponente;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “*condizioni ambientali*” ha sostituito il termine “*prescrizioni*”;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di realizzazione delle vasche per le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per l'adeguamento al regolamento regionale 26/2013, presso la centrale termoelettrica di Brindisi Sud “Federico II”, presentata dalla società Enel Produzione S.p.A., subordinata al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata.

Prima dell'inizio lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, dell'art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione. Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA regionale. Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l'eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale.

Dovrà essere presentato l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale.

Ambito di applicazione: Terre e rocce da scavo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *Ante operam* - fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2781 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Enel Produzione S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e all'ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)